



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 10 ottobre 2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 29 novembre 2007, il ricorrente stipulava con un intermediario - al quale è poi subentrata la banca resistente - un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della sua pensione, per un netto ricavo di € 19.258,35, da rimborsarsi in n. 120 rate mensili dell'importo unitario di € 304,00.

In data 31 luglio 2013, a fronte della richiesta del ricorrente, la banca gli comunicava il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento. Nell'occasione, la banca addebitava al cliente n. 7 rate insolute ed interessi di mora per € 813,46.

Il ricorrente presentava reclamo all'intermediario in data 23 ottobre 2013, chiedendo la rettifica dell'anzidetto addebito, in quanto le rate definite insolute erano, a suo dire, in parte non dovute (rate di luglio e agosto 2013), in parte già saldate (rate da gennaio a maggio 2008).

L'intermediario riscontrava il reclamo con comunicazione in data 20 novembre 2013, nella quale rappresentava di aver restituito al ricorrente gli importi relativi alle rate di luglio, agosto e settembre 2013 e dei relativi interessi di mora (per € 823,01).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con ulteriore reclamo del 10 gennaio 2014, il ricorrente richiedeva un generico rimborso di rate asseritamente insolute per un importo complessivo di € 2.128,00.

La banca rispondeva in data 24 gennaio 2014, adducendo che, oltre alle somme già restituite, aveva corrisposto la restituzione di un ulteriore importo pari a quello della rata di ottobre 2013.

Con ricorso presentato il 18 febbraio 2014, il ricorrente si rivolge quindi all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il mancato rimborso delle rate mensili da gennaio a maggio del 2008, in quanto già saldate.

La banca resistente, nel costituirsi in giudizio, eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso in quanto implicherebbe lo svolgimento di un'attività consulenziale da parte del Collegio.

Nel merito, l'intermediario chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

## DIRITTO

1. L'oggetto della presente controversia riguarda la sussistenza del diritto del ricorrente di ottenere lo storno, dal conteggio di estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della sua pensione, di importi (quantificabili in complessivi € 1.520,00) pari a quelli di rate definite insolute, ma in realtà già pagate.

2. Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata in relazione alla pretesa natura consulenziale delle domande del ricorrente, che appaiono invece sufficientemente definite, seppur con le carenze di seguito rilevate.

3. Le contestazioni mosse dal ricorrente circa l'errato addebito delle rate definite insolute (relative ai mesi da gennaio a maggio 2008) non risultano debitamente comprovate. In particolare, non emerge, all'esito dell'istruttoria, la dimostrazione dell'effettivo pagamento delle predette rate da parte del ricorrente, a beneficio dell'intermediario resistente (o del dante causa di quest'ultimo).

Nell'azione di ripetizione dell'indebitato, come noto, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento, dell'assenza di *causa debendi* e del nesso eziologico tra inesistenza della causa e pagamento (cfr. Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; v. altresì Collegio di Milano, decisione n. 3396 del 23 maggio 2014).

Non avendo il ricorrente adeguatamente provato i fatti a fondamento della domanda dispiegata in questa sede, il ricorso non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS